

Dott. IGNAZIO MARGIOTTA
NOTAIO
Via R. Wagner, 4-PALERMO
Tel./Fax (091) 585807
Part. IVA 00007530829
C.F. MRC GNZ 45C00 G273I

REPERTORIO N.48812

RACCOLTA N.5497

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA IL COMUNE DI PALERMO E LA SOCIETA' AMG ENERGIA S.P.A.

Registrato in Palermo
il 13-12-2001
al N.

L'anno duemilauno, il giorno tre del mese di dicembre.

In Palermo, nei locali della presidenza della società AMG Energia S.p.A., in via Ammiraglio Gravina n. 2/E.

Innanzi a me, dottor Ignazio Margiotta notaio in Palermo, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Palermo, senza assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge d'accordo tra loro, espressamente rinunciate con il mio consenso.

SONO PRESENTI

Il Comune di Palermo, codice fiscale 80016350821, in seguito denominato più brevemente anche «Comune», rappresentato dalla D.ssa Amato Margherita, nata a Palermo il 4 luglio 1962, Dirigente Coordinatore del Settore Servizi Pubblici Locali del Comune di Palermo, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, in Palermo piazza Pretoria, Palazzo delle Aquile, la quale interviene al presente atto giusta delibera del Consiglio Comunale di Palermo n. 441 del



19 settembre 2001, depositata al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo.

La società **AMG ENERGIA S.p.A.**, codice fiscale 04797170828, in seguito denominata più brevemente anche «Società», con sede in Palermo, via Ammiraglio Gravina n. 2/E, capitale sociale lire 174.800.000 ~~000~~ iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo, codice fiscale e numero d'iscrizione n.04797170828, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. Caronia Antonino, nato a Palermo il 13 gennaio 1939, domiciliato per la carica presso la sede della società, in Palermo via Ammiraglio Gravina n.2/E, con i poteri di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2001, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "L".

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

Preliminarmente i comparenti premettono:

- 1) il Comune di Palermo, con deliberazione del Consiglio Comunale n.441 del 19 settembre 2001, ha trasformato l'Azienda Speciale AMG, in Società

per Azioni, denominata AMG ENERGIA S.p.A., secondo la procedura e con gli effetti previsti dall'art. 17, commi da 51 a 57, della legge n.127 del 15 maggio 1997, recepita con L.R. 23 del 7 settembre 1998, oggi sostituita dall'art. 115 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

2) con la delibera Comunale sopra citata, tra l'altro, è stato approvato lo schema del presente Contratto di Servizio, di seguito definito anche «contratto», finalizzato a disciplinare i rapporti tra il Comune di Palermo e la Società circa i servizi di seguito precisati ed a quest'ultima affidati; in prosecuzione del rapporto già in essere con l'Azienda Speciale AMG, giusta contratto di servizio sottoscritto il 4 Agosto 2000, registrato a Palermo in pari data, Rep. n.50;

3) con la stessa deliberazione si è approvato lo Statuto della Società e si è, altresì, disposto che il competente Dirigente comunale sottoscriva con la Società il suddetto contratto.

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e stipulano quanto segue, in diversi articoli, costituenti unico contesto con la superiore premessa.

TITOLO PRINCIPI GENERALI

ART.1) FINALITA' DEL CONTRATTO



Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Comune e la Società circa i servizi e/o attività di cui al seguente art. 2 a quest'ultima affidati, fissando gli obblighi reciproci, al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il perseguitamento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nell'interesse della cittadinanza.

Il contratto, inoltre, impegna la Società ad operare nel rispetto delle problematiche ambientali ed a garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato nei confronti di terzi.

ART.2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Palermo, nell'ambito del suo territorio, affida alla società AMG ENERGIA S.p.A., in conformità alle previsioni dello Statuto di quest'ultima, i sotto elencati servizi:

- a. la gestione del servizio di distribuzione e vendita del metano a mezzo rete, nonché del servizio di produzione, distribuzione e vendita del gas miscelato - quest'ultimo fino alla completa trasformazione a metano delle utenze oggi servite per gli usi domestici, artigianali, commerciali, industriali, di autotrazione e per ogni altro uso, come meglio descritto nel successivo art. 8;


b. la gestione del servizio di illuminazione pubblica come meglio descritto nell'art. 12 del presente contratto.

c. la gestione del servizio «energia», inteso come la fornitura del prodotto finale per riscaldamento, raffreddamento ed illuminazione, come meglio descritto nell'art. 18 del presente contratto.

Potranno essere affidati o richiesti alla Società ulteriori servizi - da espletare con le modalità da concordare, di volta in volta, con i competenti uffici comunali - collaterali, sinergici o complementari alle attività sopra descritte, nonché quelli finalizzati a soddisfare specifiche esigenze sociali della collettività.

Il Comune, inoltre, potrà affidare alla Società, la quale a parità di condizioni sarà preferita a terzi, l'esecuzione d'ogni altra attività o iniziativa, comprese quelle di studio, progettazione e pianificazione, che esso intendesse intraprendere o proseguire in settori contigui o connessi a quelli che riguardano i servizi di cui sopra, sempre che tale affidamento non sia in contrasto con disposizioni normative inderogabili.

Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, la Società potrà svolgere le attività precise nel-



l'art. 4 del proprio Statuto nei termini e con le modalità nello stesso indicate, riservandosi di svolgere tutte le attività oggetto del contratto, direttamente o attraverso società controllate o collegate o consorzi partecipati.

Le parti si danno reciprocamente atto che per i servizi oggetto del presente contratto, svolti in precedenza dall'AMG Azienda Speciale del Comune di Palermo, o per quelli comunque svolti dalla stessa Azienda in dipendenza del contratto di servizio stipulato con il Comune di Palermo, come in premessa, la Società conserva tutti i diritti e gli obblighi della stessa Azienda Speciale e subentra a quest'ultima in tutte le posizioni giuridiche attive e passive, nei confronti sia del Comune sia dei terzi.

ART.3) DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento del servizio di cui al punto «a.» del precedente art. 2 (distribuzione e vendita di gas) è fissata alla scadenza del «periodo transitorio» di cui all'art.15, comma 7, del D.Lgs. n.164 del 23/5/2000, fatti salvi gli incrementi previsti per le ipotesi contemplate dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma settimo e fatta salva, altresì, l'eventuale maggiore durata che potrà essere prevista da successive disposizioni di legge,

nonché l'applicazione della specifica normativa prevista dal precitato decreto per il comparto relativo alla vendita.

La durata dell'affidamento dei servizi di cui ai punti «b.» e «c.» del precedente art. 2 è fissata in anni venti-decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto.


Ogni eventuale modifica contrattuale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e validamente ed efficacemente assunta secondo le rispettive procedure autorizzative.

ART.4) CARATTERE DEI SERVIZI

I Servizi di cui al precedente art. 2, oggetto principale del presente contratto, costituiscono attività di pubblico interesse e, per tale ragione, sottoposti alla specifica normativa in vigore; quelli qualificati «servizi pubblici», inoltre, non potranno essere sospesi o abbandonati per nessuna ragione, salvo che per cause di forza maggiore o per scioperi, questi ultimi da regolamentarsi, in ogni caso, con le disposizioni attinenti i servizi pubblici essenziali, per quanto compatibili.

ART.5) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ED INVESTIMENTI

La Società provvederà a redigere annualmente, entro e non oltre il 30 settembre e con le modalità preci-



sate al successivo art. 26, il piano programmatico degli investimenti da realizzare, che sarà predisposto tenendo conto, prioritariamente, dei seguenti elementi:

- miglioramento dei sistemi di sicurezza, sia nei confronti dei cittadini-clienti sia dei lavoratori e affidabilità del sistema in generale;
- standardizzazione della qualità dei servizi erogati nell'ambito operativo della società;
- realizzazione e acquisizione d'impianti e attrezzature che consentano un contenimento dei costi d'esercizio ed un uso razionale delle risorse ambientali;
- estensione dei servizi a zone non servite ed in ogni caso nel rispetto delle compatibilità economiche per garantire l'equilibrio di bilancio;
- incremento delle fonti di approvvigionamento delle risorse energetiche.

Il piano programmatico suddetto sarà trasmesso all'Amministrazione comunale per l'approvazione, ai fini di quanto previsto dal punto 2 del successivo art. 12.

ART.6) ACCESSO AGLI ATTI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

La Società è tenuta a svolgere la propria attività

secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n.241,
come recepita con L.R. 10/1991, nonché del D.P.R. 27
Giugno 1992, n.352, consentendo il diritto di accesso agli atti a tutti coloro che siano titolari di un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

Tale diritto dovrà essere garantito anche nei confronti di amministrazioni, nonché di associazioni e comitati portatori d'interessi pubblici o diffusi.

La Società s'impegna ad informare almeno annualmente i cittadini-clienti sugli aspetti rilevanti dell'attività sociale.

Detta informazione potrà essere effettuata, a discrezione della Società, anche tramite redazionali sulla stampa locale.

La Società, inoltre, è tenuta ad informare adeguatamente i clienti sul razionale utilizzo dei servizi erogati, con particolare riferimento alle modalità di fruizione dei servizi, nonché sul risparmio e sulla sicurezza.

Altre azioni d'informazione e sensibilizzazione saranno effettuate dalla Società a favore degli studenti.

I suggerimenti per il miglioramento dei servizi pro-

posti dai cittadini saranno attentamente valutati ed esaminati.

ART.7) PERSONALE DIPENDENTE

Il Comune riconosce che il possesso di un organico con elevata capacità professionale è elemento necessario ed irrinunciabile per l'attività della Società.


Il Comune e la Società attribuiscono rilevanza strategica alla formazione del personale dipendente, ritenendo che la professionalità dello stesso potrà garantire, anche in futuro, l'erogazione di servizi di qualità.

La Società, per l'assunzione di nuovo personale, è tenuta ad esprimere idonee procedure atte a selezionare, fra i candidati, coloro che abbiano le migliori qualità attitudinali e professionali richieste per il corretto svolgimento delle mansioni offerte.

La Società procederà alle assunzioni di personale in conformità alle norme di legge ad essa applicabili ed alle disposizioni dei CCNL di categoria.

La Società provvederà ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del medesimo personale.

TITOLO II GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DEL GAS



ART.8) OGGETTO E DEFINIZIONE

Oggetto del presente titolo è la disciplina della gestione del servizio di distribuzione e vendita del metano, nonché del servizio di produzione, distribuzione e vendita del gas miscelato - quest'ultimo fino alla completa trasformazione-a metano delle utenze oggi servite - per gli usi domestici, artigianali, commerciali, industriali, d'autotrazione e per ogni altro uso.

Il servizio di cui al presente titolo è da espletarsi con l'utilizzo dei beni mobili ed immobili già nella disponibilità della cessata Azienda Speciale AMG e di quelli ricevuti in proprietà dal Comune per la formazione del capitale di dotazione della stessa Azienda, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 13 maggio 1999, nonché di quei beni che la stessa Società acquisirà a qualsiasi titolo.

La Società provvederà alla programmazione, progettazione, finanziamento degli impianti e degli altri beni mobili e immobili utilizzati per l'espletamento del servizio.

ART.9) BENI E IMPIANTI

La Società dovrà curare la conservazione dei beni di cui al precedente art. 8 mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo

inoltre alla loro custodia, ed assumerà a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi ed agli stessi beni riconducibili.


La Società potrà operare sugli stessi beni tutti gli interventi ritenuti necessari, utili od opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi l'estensione, la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento e la messa fuori servizio o dismissione degli impianti e beni obsoleti e non più utilizzabili.

Sono riservate alla Società le attività di programmazione, progettazione, coordinamento, direzione dei lavori, la realizzazione di nuove reti od impianti da utilizzarsi nella gestione del servizio.

ART.10) TARiffe

Alla Società competono integralmente le tariffe stabilite quale corrispettivo del servizio di distribuzione e vendita del gas e dei servizi accessori (allacciamenti, modifiche di impianti, ecc...) e fissate secondo i metodi e le procedure previsti dalla normativa vigente (Decreto legislativo n° 164 del 23.05.2000 - cosiddetto Decreto Letta - e delibere dell'autorità per l'energia elettrica e del gas e successive modifiche e/o integrazioni).

Le tariffe di vendita del gas s'intendono comunque



al netto d'IVA, quote fisse, eventuale quota assicurativa e qualunque altra tassa, quota, imposta presente e futura, previste dalla legge, che s'intendono tutte a carico degli utenti.

Le tariffe sono riscosse direttamente dalla Società.

Alla Società competono, altresì, i ricavi derivanti dallo svolgimento di ogni altra attività non in contrasto con il presente contratto di servizio.

ART.11) PRINCIPI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La Società ha già adottato la Carta dei Servizi, in conformità alle disposizioni di legge in materia, al fine di garantire a tutti i clienti analoghi standard qualitativi minimi nella fruizione dei servizi, nonché per consentire agli stessi di proporre eventuali reclami o suggerimenti per il miglioramento dei servizi erogati.


Nell'espletamento del servizio affidato, quindi, la Società si obbliga a rispettare gli standard di qualità precisati nella «Carta dei Servizi», che si allega al presente atto sotto la lettera "F".

TITOLO III GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

ART.12) OGGETTO E DEFINIZIONE

Oggetto del presente titolo è la disciplina della gestione del servizio di Illuminazione Pubblica del-



la Città di Palermo e delle attività connesse, come
di seguito descritte:

1) la gestione, la manutenzione ordinaria e il man-
tenimento in funzione, come meglio descritto nel do-
cumento che si allega al presente atto sotto la let-
tera "A", dei seguenti impianti di pertinenza del

Comune di Palermo:

a) impianti di illuminazione viaria, artistica, del-
le fontane, delle ville, dei giardini, dei par-
chi, degli stabilimenti e mercati comunali, delle
aree comunali in genere, compresi le relative ca-
bine e quadri di alimentazione, gli equipaggia-
menti, i sostegni, le armature, le lampade, le
apparecchiature di telecomunicazione, telecoman-
do, telemisura, ecc.;

b) impianti elettrici degli edifici di proprietà e/o
pertinenza comunale (edifici, scuole, delegazio-
ni, impianti sportivi, stabilimenti, mercati, uff-
ici giudiziari), compresi i quadri, cabine, com-
ponenti e apparecchiature varie, sonore, gruppi
elettrogeni e di continuità statica, ecc;


c) impianti semaforici e di segnalazione luminosa
della rete viaria del Comune, compresi quadri,
sostegni, apparecchi illuminanti, lampade, appa-
recchiature varie di comando e controllo, teleco-

municazione, telecomando, telemisura, ecc.;

2) la predisposizione dei piani programmatici da sottoporre all'approvazione dei competenti organi dell'Amministrazione comunale e la conseguente attuazione dei relativi interventi di progettazione e realizzazione di nuovi impianti, di ristrutturazione e rinnovamento degli impianti esistenti, con la trasformazione dell'alimentazione e delle tipologie impiantistiche, ai fini del contenimento dei consumi energetici, del miglioramento dei livelli di illuminamento e della messa a norma degli impianti, compresi i lavori di completamento, miglioramento e sistemazione (manutenzione straordinaria) degli impianti di cui al punto 1), come meglio descritti nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

3) gli ulteriori servizi, da eseguire su richiesta del Comune, che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente Contratto, anche se temporanei (ad es. illuminazioni relative a manifestazioni culturali, sportive, civili, religiose, spettacoli, consultazioni elettorali, protezione civile ecc.).

Per le attività previste al suddetto punto 2 la Società, ricevuta la comunicazione dell'Amministrazione



ne comunale contenente l'indicazione del relativo stanziamento, predisporrà i progetti esecutivi, determinando altresì i corrispettivi a carico del Comune sulla base dei criteri e parametri indicati nei documenti che si allegano al presente atto sotto le lettere "D", "E", per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Terminati i lavori, la Società, d'intesa con l'Amministrazione comunale, provvederà alla loro presa in carico.

ART.13) IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE

L'espletamento del servizio di Illuminazione Pubblica è da compiersi con l'utilizzo degli impianti già nella disponibilità della cessata Azienda Speciale AMG e ricevuti dal Comune in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 13 maggio 1999, che in fotocopia informe si allega al presente atto sotto la lettera "H", oltre che con tutti quelli che verranno in seguito realizzati.

I suddetti impianti sono, essenzialmente, i seguenti:

- a) impianti d'illuminazione viaria, artistica, delle fontane, delle ville, dei giardini, dei parchi, degli stabilimenti e mercati comunali,


delle aree comunali in genere, comprese le relative cabine e quadri d'alimentazione, gli equipaggiamenti ecc.;

b) impianti interni degli edifici di proprietà e/o pertinenza comunale (edifici, scuole, delegazioni, impianti sportivi, stabilimenti, mercati, uffici giudiziari), compresi i quadri, cabine, componenti e apparecchiature varie, sonore, gruppi elettrogeni e di continuità statica ecc.;

c) impianti semaforici e di segnalazione luminosa della rete viaria del Comune, compresi i quadri, sostegni, apparecchi illuminanti, lampade, apparecchiature varie di comando e controllo ecc.

La consistenza degli impianti come sopra individuati, indicati nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "C", potrà variare per i seguenti motivi:

- 1 assunzione in carico da parte del Comune di impianti esistenti all'atto della stipula del presente atto e realizzati da terzi;
- 2 nuovi impianti oggetto di apposita convenzione edilizia, in zone di espansione o di recupero, effettuati sia dal Comune che da terzi;
- 3 estensione degli impianti di cui ai precedenti commi a), b), c) a vie, spazi pubblici ed edifi-



ci non ancora serviti;

4 ristrutturazione di impianti di cui ai precedenti
commi a), b), c) in vie, spazi pubblici ed edi-
fici già provvisti.

ART.14) DIRITTO DI COMODATO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti esistenti, necessari e utilizzati per
la gestione del Servizio, già nella disponibilità
della cessata Azienda Speciale e meglio identificati
a seguito della ricognizione di cui al successivo
art. 15, restano in proprietà del Comune di Palermo
e gli stessi sono concessi alla Società in comodato
gratuito per tutta la durata del presente contratto,
fatta salva in ogni caso la riserva per l'Ammini-
strazione di autorizzare impieghi degli impianti per
finalità ed utilizzazioni diverse da quelle come so-
pra finalizzate alla gestione del Servizio.

La Società dovrà curare la conservazione dei suddet-
ti beni, mediante gli interventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria, quest'ultima nell'ambito
dei piani di programmazione di cui all'art. 12 e do-
vrà provvedere alla loro custodia ed assumerà altre-
sì a proprio esclusivo carico ogni responsabilità
per eventuali danni sofferti da terzi e riconducibi-
li agli stessi beni.

Fermo restando il divieto di mutare la destinazione.

dei beni in comodato, la Società potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili od opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresa la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento e la messa fuori servizio o dismissione degli impianti obsoleti e non più utilizzabili.

Alla cessazione del comodato i beni di cui sopra dovranno essere riconsegnati al Comune in buono stato d'uso e di funzionamento, tenuto conto della naturale vetustà ed usura.

ART.15) RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI E VERBALE DI CONSISTENZA

Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, la Società e gli Uffici comunali competenti dovranno procedere alla stesura del verbale di consistenza degli impianti, distinti per cespiti omogenei (a loro volta suddivisi in insiemi coerenti dal punto di vista funzionale e/o dimensionale).

Nel suddetto verbale, redatto in doppio originale, uno per ogni contraente, dovrà altresì essere indicata la data di realizzazione e/o entrata in servizio delle singole opere ed impianti.

Gli aggiornamenti del verbale di consistenza, da



realizzarsi sotto forma di appendici al presente articolo, dovranno essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno, secondo una procedura che sarà concordata ed approvata dalle parti.

Di ogni opera di ricostruzione, estendimento rete e potenziamento dei servizi, realizzati dalla Società in corso di contratto, dovranno essere riportati nelle appendici al verbale di consistenza:

- gli elementi necessari e sufficienti per consentire la valutazione tecnica e di mercato;
- la data di realizzazione o di entrata in servizio;
- le planimetrie e/o la documentazione tecnica necessarie per l'esatta individuazione dell'ubicazione;
- i contributi in conto capitale da chiunque ricevuti.

ART.16) FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - RAPPORTI CON I FORNITORI E CORRISPETTIVI

Il Comune manifesta il proprio consenso a che la Società possa subentrare in alcuni o in tutti i contratti di fornitura di energia elettrica già stipulati e vigenti.

Gli eventuali costi di trasferimento saranno a carico della Società.

Al fine di determinare i contenuti dei suddetti contratti di fornitura, il Comune concede alla Società ampia delega, senza riserve o eccezioni, per trattare con i fornitori di energia elettrica, per concordare gli impegni di potenza, per definire i punti di presa e le condizioni economiche ed ogni altro accordo relativo ai contratti medesimi.

La Società può scegliere nell'ambito della sua autonomia, le modalità produttive ed operative che riterrà preferibili per la produzione e/o fornitura di energia elettrica.


La Società si impegna ad effettuare le forniture di energia elettrica di cui sopra per un corrispettivo corrispondente al costo sostenuto.

Il Comune si impegna ad effettuare i pagamenti relativi ai corrispettivi di energia elettrica eventualmente forniti dalla Società a gg.30 dal ricevimento della fattura.

ART.17) CORRISPETTIVI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Il Comune provvederà alla remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 12 secondo le seguenti modalità:

- 1) per le attività di cui al punto 1) mediante la corresponsione di un corrispettivo annuo di lire



14.900.000.000 (quattordicimiliardinovecentomi-
lioni) oltre IVA.

Tale corrispettivo di anno in anno potrà essere aggiornato in aumento in base al riconoscimento della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali rispetto all'anno precedente e della sussistenza di eventuali significativi incrementi della rete, aventi riferimento al verbale di consistenza di cui all'art.15 del presente contratto redatto al 30 settembre dell'esercizio precedente, e/o in diminuzione tenendo conto delle economie consequenti agli aumenti di produttività della Società.

- 2) per le attività di cui al punto 2) mediante la corresponsione degli importi risultanti dai consumi delle attività rese, determinati sulla base dei criteri di riferimento di cui all'allegato D qualora trattasi di attività in economia e dell'allegato E qualora trattasi di attività a misura. A tale riguardo ed a maggiore specificazione per «attività in economia» si intendono quelle la cui valorizzazione, effettuata con i criteri di cui all'allegato D, risulti inferiore a lire 50.000.000 (cinquantamilioni). Per «attività a misura», invece, si intendono quelle la

cui valorizzazione, con gli stessi criteri di cui sopra, risulti superiore a lire 50.000.000 (cinquantamiloni).

3) per le attività di cui al punto 3) mediante la corresponsione per stati avanzamento lavori degli importi risultanti dallo specifico progetto preventivamente approvato. Lo stesso sarà redatto, per la parte economica, in conformità ai criteri di cui all'allegato D.

La liquidazione del corrispettivo di cui al punto 1), avverrà a cadenza bimestrale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le modalità di liquidazione dei corrispettivi di cui ai suddetti punti 2) e 3) saranno concordate di volta in volta con i competenti settori del Comune, che procederanno in tal senso solo a seguito di verifica che le prestazioni effettuate siano state eseguite in conformità a quanto previsto.

TITOLO IV GESTIONE DEL SERVIZIO «ENERGIA»

ART.18) OGGETTO E DEFINIZIONE

Oggetto del presente titolo è la disciplina della gestione del servizio «Energia» per tutti gli edifici di proprietà e/o pertinenza comunale.

Il Servizio affidato dal Comune alla Società comprende:



- 1) la gestione, compresa la fornitura della fonte energetica necessaria, degli impianti di climatizzazione, di produzione acqua calda, di cogenerazione, di produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate negli edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo installati, a solo titolo esemplificativo, presso uffici, scuole, delegazioni, impianti sportivi, stabimenti, mercati, uffici giudiziari;
- 2) i lavori di completamento, miglioramento, riparazione e sistemazione (manutenzione straordinaria) degli impianti di cui al punto 1);
- 3) gli ulteriori servizi da eseguire su richiesta del Comune, che dovranno risultare accessori, complementari, sinergici o comunque connessi all'oggetto del presente contratto anche se temporanei;
- 4) la programmazione, nonché l'attuazione degli interventi di progettazione e realizzazione di nuovi impianti, di ristrutturazione e rinnovamento degli impianti esistenti, per l'utilizzo di diverse fonti energetiche e/o la variazione delle tipologie impiantistiche per il contenimento dei consumi energetici e per il miglioramento dei livelli di comfort e della messa a norma degli im-

piani. Per tali interventi la Società predisporrà dei progetti sulla base di specifici programmi e provvederà alla loro realizzazione e presa in servizio;

5) la erogazione di servizi energetici finali, intendendo per servizi energetici finali la fornitura del servizio comfort termico e luminoso;

6) la riparazione dei trasformatori di riduzione, autoregolatori e qualsiasi altra apparecchiatura o componente d'impianto, sia di cabina che esterno, ivi inclusi i circuiti, che per qualsiasi causa possano guastarsi.

ART.19) CORRISPETTIVI SERVIZIO ENERGIA

Il Comune provvederà alla remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 18 secondo le seguenti modalità:

1) per le attività di cui al punto 1) mediante la corresponsione di un corrispettivo annuo calcolato sulla base dei kwh termici forniti o sottratti, il cui prezzo unitario verrà determinato volta per volta in relazione alle caratteristiche dei luoghi ove sono installati gli impianti. La liquidazione avverrà su base bimestrale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

2) per le attività di cui ai punti 2) e 3) mediante



la corresponsione degli importi risultanti dai consuntivi delle attività rese, determinati sulla base dei criteri di riferimento di cui all'allegato D. Tali attività dovranno essere richieste dai diversi uffici dell'Amministrazione Comunale interessati;

3) per le attività di cui al punto 4) mediante la corresponsione, per stati avanzamento lavori, degli importi risultanti da uno specifico progetto preventivamente approvato. Lo stesso sarà redatto, per la parte economica, in conformità ai criteri di cui all'allegato D, con la sola eccezione del punto 7 in quanto non applicabile nella fattispecie di esecuzione mediante appalti affidati a terzi;

4) per le attività di cui al punto 5) del precedente articolo il corrispettivo sarà calcolato sulla base del livello di comfort e della durata, volta per volta, in relazione alle caratteristiche dei luoghi ove sono installati gli impianti. La liquidazione avverrà su base bimestrale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

La liquidazione dei suddetti corrispettivi verrà effettuata dai competenti settori comunali, a cadenza bimestrale entro 30 (trenta) giorni dalla data di

ricevimento della fattura e solo a seguito di verifica che le prestazioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 18 siano state eseguite in conformità a quanto previsto.

TITOLO V NORME COMUNI

ART.20) APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI


Per la conclusione di contratti e per l'affidamento di appalti di lavori e forniture di beni o servizi, la Società è tenuta ad osservare le norme di legge previste in materia ed a garantire, comunque, la concorrenza fra i possibili offerenti e la massima trasparenza nelle proprie procedure.

A tal fine, per settori ed ambiti non disciplinati da specifica normativa la Società dovrà dotarsi di apposita regolamentazione che, nel rispetto dei principi di cui sopra, determini le modalità procedurali per la scelta del contraente.

ART.21) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

La Società provvede:

1. a svolgere i servizi di cui all'art. 2 con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo dell'affidamento;
2. ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e degli altri beni utilizzati nella gestione dei servizi e ad



assumere tutte quelle iniziative necessarie ed opportune per assicurare la loro migliore conservazione;

3. ad effettuare le forniture di materie prime, energie, materiali, servizi, prestazioni, tecnologie, lavori e quant'altro necessario per la buona gestione dei servizi affidati;
4. ad eseguire i più opportuni controlli in modo da accertare e garantire costantemente il rispetto degli standard allegati e degli indicatori di qualità dell'allegata Carta dei Servizi;
5. a destinare costantemente ai servizi e alla gestione degli impianti, personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla sua formazione e all'aggiornamento professionale;
6. a realizzare i programmi degli investimenti di cui al precedente art. 5, anche utilizzando finanziamenti all'uopo concessi dal Comune;
7. a curare, anche per conto e nell'interesse del Comune, tutte le pratiche relative alle richieste di concessioni, autorizzazioni, nulla osta, da inoltrare alle Autorità competenti e necessarie per la gestione dei servizi e per la gestione, manutenzione e realizzazione degli impianti;
8. a tenere costantemente informato il Comune su

fatti e circostanze impreviste che possano incidere sulla regolarità del servizio.

ART.22) RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Il Comune autorizza la Società a procedere direttamente all'esecuzione di scavi ed al conseguente ripristino del suolo pubblico per realizzare e manutenerne gli impianti e le strutture utilizzate per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto.


Prima di iniziare lavori nel suolo pubblico, la Società è soltanto tenuta a darne tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale.

In caso di urgenti necessità o di guasti di rilievo, la Società è autorizzata a provvedere direttamente ad eseguire i lavori senza darne preavviso al Comune.

La Società, dopo l'intervento, provvederà a sua cura e spese, al ripristino della sede stradale e degli arredi urbani manomessi, nel rispetto delle prescrizioni comunali.

In difetto, parziale o totale, la Società sarà obbligata a corrispondere al Comune le spese da questo sostenute per l'esecuzione dei ripristini omessi.

Il Comune concede alla Società a titolo gratuito l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico, per collocarvi le reti e gli impianti, sulla base di



schemi o progetti approvati dagli uffici comunali.

Il Comune comunicerà ed assumerà con congruo anticipo opportune informazioni e prescrizioni presso la Società prima di iniziare, ovvero autorizzare terzi, ad eseguire lavori di ogni natura che possano interessare o coinvolgere in qualsiasi modo impianti esistenti o previsti.

ART.23) ASSICURAZIONE E DANNI VERSO TERZI RESPONSABILITÀ E DISCIPLINA

La Società sarà unica responsabile dei danni comminate arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nell'espletamento dei servizi e/o attività oggetto del presente contratto, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa, avanzata da terzi, comunque riconducibili al risarcimento dei danni che possono comunque riguardare la proprietà, la gestione e la manutenzione dei beni, impianti e attrezzature comunali ed in ogni caso riconducibile ai rapporti inerenti agli stessi Servizi od attività.

La Società, inoltre, dovrà provvedere alla immediata stipula di idonee polizze assicurative per la copertura di ogni rischio e/o responsabilità, compresa quella civile verso terzi, connessi o comunque dipendenti dall'espletamento dei servizi e delle attività e dalla detenzione dei beni strumentali e/o im-

piani nel contesto urbano, nonché di polizze di assicurazione per il rischio della responsabilità civile derivante dai veicoli impiegati. Parimenti, dovrà provvedere alla stipula di idonea assicurazione per la copertura del rischio relativo ai danni che potrebbero subire tutti gli impianti ed i beni utilizzati per l'erogazione dei servizi.

ART.24) CONTROLLO DI QUALITA' - SANZIONI

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto in merito all'espletamento dei servizi in precedenza specificati, la Società si impegna ad assicurare all'Autorità per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Palermo, istituita con la delibera del Consiglio Comunale n. 229 del 06 settembre 2000, che in fotocopia informe si allega al presente atto sotto la lettera "I", il pieno esercizio dei poteri alla stessa conferiti con il medesimo atto deliberativo.

Nelle ipotesi di accertata mancata rispondenza dei servizi e/o attività espletati dalla Società agli «standard minimi di qualità», secondo le previsioni del documento che si allega al presente atto sotto la lettera "G", Standard Qualitativi, e/o di altre violazioni segnalate dall'Autorità per i Servizi Pubblici Locali, il Comune, previa instaurazione di



contraddittorio con la Società, per gli effetti di cui all'articolo 1382 Cod. Civ. - fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni ulteriori - potrà applicare alla Società inadempiente una «penale», nella misura minima di lire 10.000.000 (diecimilioni) e massima di lire 100.000.000 (centomilioni), da versare entro e non oltre sessanta giorni dal provvedimento di irrogazione.

Il suddetto limite massimo della penale sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

ART.25) ESTENSIONE DEI SERVIZI AD ALTRI COMUNI

Il Comune riconosce alla Società la facoltà di utilizzare gli impianti conferiti a qualunque titolo, nonché le risorse disponibili per estendere i Servizi affidati in altri Comuni, verso idoneo corrispettivo.

La suddetta facoltà è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che siano integralmente soddisfatti i fabbisogni espressi dalla comunità di Palermo;
- b) che le economie di scala realizzabili a seguito dell'estensione dei servizi siano acquisite a favore della gestione complessiva e, quindi, anche a vantaggio degli utenti di Palermo;

Subordinatamente al rispetto delle predette condi-

zioni, la Società potrà disporre della facoltà riconosciutale con la più ampia autonomia.

TITOLO VI RAPPORTI ECONOMICI

ART. 26) PIANO PROGRAMMATICO DEGLI INVESTIMENTI

La Società, entro il 30 Settembre di ogni anno, presenterà all'Amministrazione Comunale, per la conseguente approvazione, il piano programmatico degli investimenti di cui al precedente art. 5, per il finanziamento degli interventi che il Comune potrà assicurare con proprie fonti, quali quelle derivanti dagli oneri di urbanizzazione.


Nel piano saranno altresì evidenziati gli eventuali interventi posti a carico del bilancio della Società e gli interventi che graveranno sul bilancio Comunale.

Il suddetto piano comprenderà sia gli investimenti relativi a nuovi impianti e all'ampliamento e potenziamento di quelli esistenti, sia gli investimenti per gli interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 27) CONTABILITA' E BILANCI

La Società dovrà tenere una distinta contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati con il presente contratto.

La Società dovrà inoltre tenere, in particolare, idonee scritture che consentano in ogni momento la



evidenziazione dei costi delle immobilizzazioni tecniche realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, i costi delle immobilizzazioni immateriali, gli oneri di manutenzione straordinaria, l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.

ART.28) CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il Bilancio della Società, indipendentemente dagli obblighi di legge, dovrà essere sottoposto a certificazione, ai sensi della legge n. 216 del 7/6/1974 e del D.P.R. n. 136 del 31/3/1975, da parte di imprese abilitate a certificare società con azioni quotate in Borsa.

TITOLO VII OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI

ART.29) DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Il contratto di somministrazione dei servizi agli utenti è definito direttamente dalla Società sulla base degli standard indicati nell'allegata Carta dei Servizi.

La Società dovrà assicurare la massima diffusione delle prestazioni fornite, in modo da consentire agli utenti una completa informazione sulla Carta dei Servizi, sui regolamenti, sulle condizioni contrattuali in vigore relative ai servizi erogati e alle tariffe applicate.


La Società, inoltre, dovrà dare ai fruitori dei servizi ampia informazione, con gli strumenti e le periodicità più opportuni, sugli standard di qualità garantiti, sugli strumenti forniti agli stessi utenti a garanzia del loro rispetto, sulle più significative realizzazioni e sui risultati conseguiti in tale settore.

La Società dovrà attivare adeguati canali informativi che favoriscano il dialogo fra utente e Società, su basi di correttezza, semplicità, rapidità ed efficacia.

ART.30) INDAGINI DEMOSCOPICHE SUL LIVELLO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI

La Società, almeno ogni triennio, dovrà commissionare ad istituti di comprovata esperienza una ricerca sul livello di gradimento dei servizi pubblici erogati ai clienti. Tale ricerca demoscopica dovrà, in via principale, riferirsi alle attività che hanno riscontrato eventuali lamentele da parte dei cittadini-clienti.

I risultati degli studi e delle ricerche, opportunamente commentati da parte del o dei soggetti incaricati, dovranno essere adeguatamente divulgati e trasmessi agli organismi preposti alla tutela dei consumatori.



ART.31) OBBLIGHI GENERALI DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga a disporre di locali, attrez-
zature e personale addetto idonei allo svolgimento
dei servizi ed adeguati a garantirne il regolare
svolgimento.

Per l'espletamento dei servizi la Società si obbliga
ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in
particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro.

In caso di violazione di tali norme, la Società sarà
unica responsabile del pagamento delle sanzioni ir-
rogate, fermo restando quanto stabilito ai successi-
vi articoli del presente contratto.

La Società dovrà assicurare il corretto comportamen-
to morale e professionale del proprio personale di-
pendente verso l'utenza, nonché il corretto svolgi-
mento delle mansioni da parte dello stesso persona-
le.

Il personale a contatto col pubblico sarà dotato, a
cura e spese della Società, di idonea uniforme di
lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento,
con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza.

ART.32) OBBLIGO DI COOPERAZIONE DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad agevolare l'attività della
Società per il miglior espletamento dei servizi, con
particolare riferimento all'adozione tempestiva di


tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Il Comune, in particolare, si impegna ad informare, documentare e sentire preventivamente la Società in materia di sviluppo urbanistico, relativamente agli aspetti connessi con la gestione dei servizi e con la localizzazione dei relativi impianti e consentirà, inoltre, l'accesso a tutte le informazioni in possesso della stessa Amministrazione, necessarie e/o connesse all'attività della Società, senza alcun addebito di costi, tranne quelli dovuti per inderogabili disposizioni.

Ai fini che precedono, il Comune assume l'impegno di costituire e mantenere con oneri a carico della società servitù, diritti d'uso, di superficie, di comodato o di porre in essere altri negozi giuridici, sempre con oneri a carico della società, nonché di adottare provvedimenti che prevedano l'imposizione di vincoli a carico di terzi, quando tali vincoli possono essere imposti esclusivamente, o anche solo più efficacemente, dallo stesso Comune.

ART.33) DIVIETO DI CESSIONE A TERZI - ASPETTI ORGANIZZATIVI

E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere an-



che parzialmente il presente contratto e, comunque, di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi affidati.

Ciò premesso la società ha comunque piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire l'efficacia dei servizi ed il rispetto degli standard di qualità previsti.

ART.34) OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

La Società ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni indicate dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché le ordinanze comunali o degli altri enti competenti e, in particolare, quelle degli enti aventi rapporti con i servizi della Società stessa.

TITOLO VIII RISOLUZIONE ANTICIPATA E CONTROVERSIE

ART.35) CONDIZIONI ALLA SCADENZA

Alla scadenza del periodo di affidamento dei servizi e/o attività oggetto del presente contratto, come fissata al precedente art. 3 e fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative, il Comune si riserva di prorogare il contratto per la durata che riterrà

più opportuna, con riferimento alla peculiarità del servizio pubblico affidato e tenuto conto dei programmi di investimento e degli obiettivi da raggiungere.


Alla scadenza avrà termine, unitamente all'affidamento dei servizi, la concessione in comodato dei beni e degli impianti inerenti la gestione dei servizi in ambito comunale, che rientrano pertanto nella piena disponibilità del Comune.

Alla suddetta scadenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare consegnare i beni e gli impianti di cui sopra direttamente ad altro eventuale soggetto gestore, determinandone modalità ed obblighi nei confronti della Società uscente.

ART. 36) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Gravi e qualificati inadempimenti imputabili alla Società nella gestione dei servizi e/o attività oggetto del presente contratto costituiranno causa di risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ. e potranno altresì determinare, da parte del Comune, la revoca in ogni momento dell'affidamento dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto.

Costituiranno, in ogni caso, motivi di risoluzione anticipata:



- a) il fallimento della Società;
- b) la dismissione, cessione o conferimento a terzi del ramo d'azienda relativo all'espletamento delle attività di cui al presente contratto, in assenza di espressa autorizzazione del Comune o di espressa previsione legislativa;
- c) gravi e reiterati inadempimenti del presente contratto e/o delle norme di legge che regolano i servizi e/o attività affidati, tali da pregiudicare in modo diffuso la prestazione degli stessi.

Con esclusione dell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), prima di adottare il provvedimento di revoca dell'affidamento di che trattasi e di eccepire l'eventuale risoluzione del contratto, il Comune notificherà alla Società, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ., una diffida ad adempiere, con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui la stessa Società dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della gestione dei servizi e/o attività in conformità al presente contratto.

Una volta disposta dal Comune la revoca dell'affidamento dei servizi pubblici oggetto del presente contratto, le opere e gli impianti inerenti la gestione dei servizi dovranno essere riconsegnati alla stessa

Amministrazione, ovvero al diverso soggetto a cui verrà affidata la gestione dei medesimi servizi e/o attività, con le modalità ed alle condizioni di cui al precedente articolo 35.

Nelle more della consegna che precede e dell'esecuzione di tutte formalità occorrenti per il trasferimento, alla stessa Amministrazione o ad altro soggetto, della gestione dei servizi, la Società dovrà comunque continuare l'espletamento degli stessi, alle condizioni stabilite dal presente contratto.


ART.37) MODIFICAZIONI CONSENSUALI DEL CONTRATTO

Ogni eventuale modifica consensuale del presente contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

Le parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti ed alle revisioni che si rendessero necessari in seguito alla modifica del quadro normativo di riferimento.

ART.38) CONTROVERSIE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie relative al presente contratto, fatta eccezione per quelle indicate dall'art.33, lettera a), del D.Lgs. 31.03.1998 n.80 e successive modifiche ed integrazioni, devolute alla giurisdizione



esclusiva del Giudice Amministrativo, e per le controversie espressamente riservate dalla legge alla cognizione del Giudice Ordinario, al quale rimangono affidate quelle riguardanti il danno alla persona o a cose, saranno rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri rituali, nominati due da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, il quale assumerà la veste di Presidente del collegio arbitrale, dai due arbitri così eletti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Palermo, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione dello stesso.

Le nomine e le accettazioni degli arbitri, dovranno essere fatte ai sensi, rispettivamente, degli artt. 810 e 813 C.p.c..

Il collegio arbitrale dovrà pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni solari dalla nomina del Presidente, attraverso lodo arbitrale rituale, secondo diritto.

Il lodo si svolgerà presso la sede del Comune.

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39) DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede, nel rispetto del-

l'art. 1366 C.C. e secondo le leggi vigenti. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione, ai sensi degli articoli 1362 e 1363 C.C.

ART.40) REGISTRAZIONE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 40 D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

INDICE GENERALE

Titolo I Principi generali

Art.1 Finalità del Contratto

Art.2 Oggetto del Contratto

Art.3 Durata dell'affidamento

Art.4 Carattere dei Servizi


Art.5 Miglioramento dei servizi ed investimenti

Art.6 Accesso agli atti societari - Informazione e partecipazione dei cittadini

Art.7 Personale dipendente

Titolo II Gestione del Servizio di produzione, distribuzione e vendita del Gas

Art.8 Oggetto e definizione



Art.9 Beni e Impianti

Art.10 Tariffe

Art.11 Principi per l'erogazione del Servizio

Titolo III Gestione del Servizio di Illuminazione

Pubblica

Art.12 Oggetto e definizione

Art.13 Impianti elettrici e di illuminazione

Art.14 Diritto di comodato degli impianti

Art.15 Ricognizione degli impianti e verbale di consistenza

Art. 16 Rapporti con i fornitori di energia elettrica

Art.17 Corrispettivi servizio pubblica illuminazione

Titolo IV Gestione del Servizio Energia

Art.18 Oggetto e definizione

Art.19 Corrispettivi servizio energia

Titolo V Norme Comuni

Art.20 Appalti di lavori, forniture e servizi

Art.22 Modalità di espletamento dei Servizi

Art.22 Ripristino dello stato dei luoghi

Art.23 Assicurazione e danni verso terzi, responsabilità e disciplina

Art.24 Controllo di Qualità - Sanzioni

Art.25 Estensione dei servizi ad altri Comuni

Titolo VI Rapporti Economici

Art.26 Piano programmatico degli Investimenti

Art.27 Contabilità e Bilanci

Art.28 Certificazione del Bilancio

Titolo VII Obblighi Generali delle Parti

Art.29 Disciplina del contratto di somministrazione

Art.30 Indagini demoscopiche sul livello di gradimento dei servizi

Art.31 Obblighi generali della Società

Art.32 Obbligo di cooperazione del Comune

Art.33 Divieto di cessione a terzi - Aspetti organizzativi

Art.34 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Titolo VIII Risoluzione anticipata e controversie

Art.35 Condizioni alla scadenza

Art.36 Risoluzione per inadempimento

Art.37 Modificazioni consensuali del Contratto

Art.38 Controversie

Titolo IX Disposizioni finali

Art.39 Disposizioni finali

Art.40 Registrazione

Allegati al Contratto di Servizio

All. A "Manutenzione Ordinaria"

All. B "Manutenzione Straordinaria"

All. C "Consistenza impianti Pubblica Illuminazione"

All. D "Attività in economia"

All. E "Attività a misura"

All. F "Carta dei Servizi"

All. G "Standard qualitativi"

All. H "Delibera del C.C. n. 130 del 13/05/'99"

All. I "Delibera del C.C. n. 229 del 06/09/2000"

All. L "Delibera del C.d.A. del 5 novembre 2001"

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. Postille.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto da me notaio letto ai comparenti che l'approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano di dieci fogli occupa i primi nove e del decimo le prime tre pagine e della quarta sin qui.

Margherita Amato - Antonino Caronia - dott. Ignazio

Margiotta notaio (11 pihell h. 100 "conf."
17h. 800. 200. 000) *italy*

Copia conforme all'originale.

Palermo, il 13 DICEMBRE 2001



B)

3
4
5
6
7)